

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE ANNI IN FUGA - APS

Il giorno 25 settembre 2020, alle ore 18:00 presso la sede sociale sita a Nonantola (MO) in Piazza Liberazione 30, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) relazione sull'esercizio sociale anno 2019;
- 2) approvazione del rendiconto economico-finanziario relativo all'anno 2019 e relativa relazione;
- 3) ratifica della delibera del Consiglio Direttivo relativo alla determinazione della quota associativa per l'anno 2020;
- 4) adeguamento dello statuto alla nuova legge del Terzo Settore ed alle attività svolte;
- 5) proposta per portare a 7 componenti il comitato di Presidenza
- 6) elezione del nuovo comitato di Presidenza
- 7) relazione sul tema congressuale;
- 8) elezione delegati al Congresso provinciale delle ACLI di Modena;
- 9) aggiornamenti sulle attività del 2020 e sanatoria migranti
- 10) Approvazione regolamenti interni per misure anti-covid e rimborsi ai volontari
- 11) Varie ed eventuali

La Presidente Sig.ra Lucenti Stefania dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Cecilia Vaccari. La Presidente constata la presenza di n. 22 soci ed altri 25 soci con delega, come da foglio firme nell'ALLEGATO A, verificata quindi, la validità dell'Assemblea a deliberare, che prevede per la modifica dello statuto la metà degli associati (almeno 38), passa al primo punto dell'ordine del giorno.

Punto n. 1: relazione sull'esercizio sociale anno 2019

Eugenio Veronesi, il tesoriere, illustra il primo punto: il bilancio del 2019 ALLEGATO B: le entrate sono state euro 21.045, di cui euro 530 da quote associative; euro 17.700 contributi per progetti e attività di cui euro 1.207 da soci, 1.193 da non soci, euro 10.000 acconto dalla Arcidiocesi di Modena dal fondo 8 per mille; euro 5.300 dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena come acconto del progetto "migranti 2019"; altre entrate da donazioni deducibili sono state euro 2.815. Le uscite sono state euro 17.298 in dettaglio: rimborso spese per pranzo euro 110, assicurazione euro 346, progetti calcio e ciclofficina 265, utenze luce riscaldamento euro 679, cancelleria postali generi alimentari euro 393, affitto euro 3.500, spese bancarie e bolli per euro 216, tasse/tari 140, ristrutturazione locali 11.136, Acli per tessere 513. L'avanzo di esercizio è di euro 3.747 che sommandolo al saldo iniziale di 54 euro porta il saldo finale di cassa e banca del 2019 a euro 3.801.

Dopo qualche domanda per chiarimenti si propone di votare per l'approvazione del bilancio che viene approvato all'unanimità.

Punto n. 2: approvazione del rendiconto economico-finanziario relativo all'anno 2019

Il tesoriere passa al punto due, illustra il rendiconto economico finanziario del 2019 (ALLEGATO C) che viene approvato dall'assemblea all'unanimità

Punto n. 3: ratifica della delibera del Consiglio Direttivo relativo alla determinazione della quota associativa per l'anno 2020

La Presidente presenta all'assemblea il punto tre per l'approvazione delle quote sociali che erano state deliberate dal consiglio direttivo del 2/01/2020; per l'anno 2020 la quota sociale è di euro 5,00 per tutti al fine di dare la possibilità a tutti di pagarla e spiega agli associati che chi può, pagherà

euro 10 di diritti di segreteria; importi superiori sono da considerarsi erogazioni liberali. L'assemblea approva all'unanimità.

Punto n. 4: adeguamento dello statuto alla nuova legge del Terzo Settore ed alle attività svolte

La Presidente, al punto quattro, spiega le diverse ragioni che rendono opportuna una revisione dello Statuto, principalmente per renderlo più rispondente ad alcuni aspetti dell'attuale vita associativa; successivamente espone le novità legislative introdotte dal Codice del Terzo settore - D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 - che rendono necessario apportare modifiche allo statuto. Da un anno siamo affiliati ad ACLI aps quindi il nuovo statuto di adegua alla rete associativa ACLI.

Il Presidente, quindi, illustra dettagliatamente per ogni articolo dello statuto le proposte di modifiche. Il Presidente apre la discussione e, dopo ampio dibattito, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto. Il Presidente accerta che sono favorevoli tutti i soci; contrari nessuno ed astenuti nessuno.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale (ALLEGATO D)

L'Assemblea dà mandato al Presidente o ad uno suo delegato:

- a) provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto;
- b) comunicare all'Agenzia delle Entrate la variazione dello statuto entro 30 giorni dalla data odierna.

Punto n. 5: proposta per portare a sette componenti il comitato di Presidenza

La Presidente, a nome del direttivo uscente, chiede all'assemblea di portare il direttivo di Presidenza da 5 a 7 componenti e sottolinea l'importanza di immettere nuove persone all'interno del comitato. L'assemblea all'unanimità approva.

Punto n. 6: elezione del nuovo comitato di Presidenza

La Presidente dell'Assemblea fa presente che la Presidente e il comitato di Presidenza hanno concluso il proprio mandato, ringrazia per il lavoro svolto e ricorda i compiti di tale Organo. Si procede all'elezione dei componenti del comitato di Presidenza, la Presidente propone all'assemblea il voto palese per alzata di mano o in alternativa il voto segreto. La Presidente chiede se ci sono autocandidature per il comitato di Presidenza; non presentandosi nessuno si procede alle votazioni. L'idea di mantenere i vecchi componenti del direttivo è dettata dalla necessità di dare continuità ai progetti che, a causa del covid, sono stati interrotti. L'assemblea vota all'unanimità per il voto palese. Vengono proposti i signori: Lucenti Stefania, Severi Libero, Veronesi Eugenio, Borsari Ileana, Vaccari Cecilia, Balbe Mohamed, Maestri Barbara. L'assemblea vota all'unanimità per il nuovo comitato di Presidenza. Si decide che Oni Festus, socio fondatore, sarà invitato permanente senza diritto di voto. La Presidente dell'Assemblea ricorda che entro 10 giorni dovrà convocare la nuova Presidenza per eleggere il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario. La Presidente informa i soci che desiderano partecipare al comitato di presidenza, quando vengono discussi particolari argomenti, può richiedere al direttivo di essere invitato. Viene chiesta una verifica di come hanno funzionato le comunicazioni tra direttivo e associazione. I soci chiedono di essere informati maggiormente sui progetti che si stanno avviando o pensando, per essere maggiormente coinvolti e poter dare validi contributi.

Giorgia Ansaloni propone di condividere l'o.d.g. del direttivo per poter eventualmente partecipare, o far pervenire idee, suggerimenti, critiche.

Punto n. 7: relazione sul tema congressuale

Vengono presentate dalla Presidente le attività nei due anni dell'incarico, dalla fondazione dell'associazione avvenuta il 7/11/2018. Convivialità: sono stati organizzati vari momenti sia prima del covid, sia nell'ultimo periodo e tutti sono stati occasioni di scambi e di conoscenza reciproca.

Oltre all'aspetto economico, comunque necessario per le tante spese, la parte più importante è quella di creare legami nuovi con le tante persone che hanno lavorato per preparare ogni cosa e con chi ha deciso di passare una serata diversa in taverna o in piazza. Attualmente, viste le regole anti-covid, dobbiamo trovare una formula che ci permetta di organizzare altre iniziative per poter tenere viva e aperta la Taverna. Il numero massimo di persone presenti è 16 e non possiamo organizzare nulla il mercoledì e il venerdì perché la sede è impegnata per lo sportello. **Ciclofficina**: attualmente è ferma e bisogna capire se si è esaurito il bisogno della bicicletta, o se i ragazzi non sono più interessati. Chi la gestiva, Mohamed, Tekle, Welde e Leonardo non hanno più tutto il tempo di prima, quindi spesso non sono riusciti a tenerla aperta. Ci sono bici pronte se qualcun ne ha bisogno. I ragazzi hanno imbiancato una parte dell'officina, ma ci sono ancora lavori da fare. Il progetto regionale che prevedeva contributi per la ciclofficina è stato sospeso per il Covid. Sarà riproposta nel 2021. E' convocata a breve una riunione tra gli interessati per capire che futuro avrà, e si potrà pensare di usare questi locali anche per altre attività. **Riuso vestiti**. durante l'estate, sia per far fronte alla chiusura di Niente di nuovo, sia su richiesta dei servizi sociali, abbiamo organizzato una distribuzione di indumenti usati per famiglie bisognose. I vestiti venivano portati alla casa della famiglia eritrea, dove venivano sanificati. Poi, in base alle richieste, venivano preparati degli scatoloni che le persone interessate ritiravano in sede su appuntamento. Anche questo è stato un momento di condivisione e di conoscenza di persone nuove, alcune delle quali hanno deciso di associarsi.

Il progetto è terminato ai primi di settembre, ora dobbiamo portare i vestiti usati rimasti alle associazioni di Modena che li raccolgono. **Calcio**. E' l'attività che coinvolge il maggior numero di ragazzi. E' stata bruscamente interrotta e ripartirà a breve. La prossima settimana ricominceranno gli allenamenti nei campi della Pieve. Non useremo gli spogliatoi per la prevenzione da Covid. Servono comunque un paio di referenti, per ora ci sono Luca Rizzi e Stefania Lucenti. Servirà poi la disponibilità di più persone per i trasporti, nel caso riuscissimo a partecipare a dei tornei. Iscriversi alla US delle Acli comportava la creazione di una società sportiva e abbiamo rinunciato. **Taverna del pensiero lungo**. Dopo un anno circa dalla sua apertura ci sembra che le attività legate a questo luogo siano partite e ci sembrava giunto il momento di cercare di fare un salto in avanti aprendo un bar come circolo ricreativo riservato ai soci. I finanziamenti per avviare questa attività sono già previsti tra quelli della Fondazione. Dobbiamo arrivare a 100 soci, coinvolgendo amici e conoscenti perché è la quota minima per poter aprire questa attività ed anche per partecipare a alcuni bandi. Pensavamo di iniziare tenendo aperto solo durante il giorno e facendo dei turni di volontari (Giorgia Ansaloni dà la sua disponibilità)

Punto n. 8: elezione delegati al Congresso provinciale delle ACLI di Modena;

Il Presidente comunica la data del prossimo Congresso provinciale delle ACLI di Modena che si terrà il giorno 3 ottobre 2020 a Saliceta San Giuliano (MO) sul tema "Viviamo il presente costruiamo il domani nella nostra provincia". Informa che la Struttura di base (circolo) ha diritto ad eleggere n. 1 delegato.

Si procede all'elezione dei delegati che parteciperanno al Congresso delle ACLI di Modena quindi, il presidente dell'Assemblea ricorda che in base al Regolamento approvato dal Consiglio provinciale (che viene messo a disposizione dei presenti), per consentire l'equilibrio tra la rappresentanza femminile e maschile, nessuno dei due generi può essere inferiore ad 1/3 del numero totale dei delegati eletti. Si propone Veronesi Eugenio ed in mancanza di altri candidati si chiede il voto palese. L'assemblea sceglie il voto palese all'unanimità. Si procede alla votazione del delegato e l'assemblea lo vota all'unanimità.

Punto n. 9: aggiornamenti sulle attività del 2020 e sanatoria migranti

Dopo i 2 "aperitivo in fuga" in piazza Liberazione stiamo organizzando un terzo aperitivo il 3 ottobre prossimo; sarà organizzato e gestito dall'associazione *La Luna di Vasilika* (si occupa dei campi profughi in Grecia). Si è deciso di accettare questa richiesta perché avevamo ancora valido il piano sicurezza. Le entrate andranno quindi a *La Luna di Vasilika*. L'associazione Mediterranea sarà presente con il banchetto delle magliette.

Da ottobre avrà sede legale e operativa presso la Taverna, anche l'associazione *Allattiamo* che, insieme alla pannolinoteca, si occupano della maternità sia prima che dopo il parto. In sede hanno lasciato vari materiali.

Lo "sportello" è legato al progetto Migranti della Fondazione di Modena per la ricerca della casa e del lavoro. Luigi Monti e Fausto Stocco incontravano i ragazzi in taverna 2 volte alla settimana. In seguito, con la sanatoria, lo sportello si è trasformato in incontri per spiegare le modalità per poter ottenere un permesso di soggiorno per lavoro e c'è stato un affiancamento e accompagnamento di chi cercava di "sanarsi", per la compilazione e presentazione dei documenti. Questo ha coinvolto altre persone, anche esterne all'associazione che si sono dimostrate estremamente disponibili. Anche Festus Oni e Mohamed Balde si sono resi disponibili per dare l'idoneità dell'alloggio. La sede è diventata in questo periodo un punto di riferimento, anche se noi non possiamo né vogliamo sostituirci a chi dovrebbe dare delle risposte. Abbiamo aiutato i ragazzi migranti alla compilazione di Curriculum e sono poi state inoltrate domande online per i vari bonus, di questo se ne è occupata Stefania Lucenti.

Punto n. 10: Approvazione regolamenti interni per misure anti-covid e rimborsi ai volontari

In seguito la Presidente propone per l'approvazione all'assemblea il regolamento anti-covid che è stato redatto al momento della riapertura della sede avvenuta il 25 maggio scorso ed aggiornato in data 8 settembre 2020 (ALLEGATO E). Seguiranno ulteriori aggiornamenti sulla base delle eventuali norme legislative. L'assemblea approva all'unanimità. Si propone alla assemblea il nuovo "regolamento di rimborso spese ai volontari" (ALLEGATO F). E' presente anche un foglio per la richiesta di rimborsi da parte dei volontari, in particolare per l'uso dell'auto, che finora non è mai stato usato. L'eventuale rimborso deve essere richiesto in anticipo alla presidenza. L'assemblea approva all'unanimità.

Punto n. 11: Varie ed eventuali

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente scioglie la seduta alle ore 20:10 dello stesso giorno.

Il Segretario

Il Presidente

Vicco Carrà

Stefania Lucenti

STATUTO

Associazione “ANNI IN FUGA - APS”

Art. 1 – DENOMINAZIONE

- 1.1. E' costituita, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, un'associazione culturale, assistenziale e di promozione sociale denominata “Anni in fuga - Aps” di seguito indicata come Associazione. L'associazione ha forma giuridica di associazione non riconosciuta di promozione sociale, ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 117/2017.
- 1.2. L'Associazione persegue finalità assistenziali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti degli associati, dei loro familiari o di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro. Il suo patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per l'esclusivo svolgimento delle attività statutarie. Pertanto, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- 1.3. L'associazione ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia, pari opportunità e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
- 1.4. L'Associazione, pur operando in piena autonomia e responsabilità, aderisce alle ACLI aps, Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani aps - Associazione di Promozione Sociale - di cui condivide pienamente - ed espressamente accetta - gli scopi, le finalità solidaristiche, civiche e di utilità sociale ed il relativo processo di *governance*, necessario per quelle particolari associazioni a carattere nazionale strutturate su vari livelli di organizzazione territoriale, comprensivi dei circoli affiliati, la cui esistenza e peculiarità era già espressamente riconosciuta dalla L. 383/2000, e con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 ha trovato rinnovata espressione nelle Reti associative di cui all'art. 41 del decreto sopra citato.
- 1.5. L'Associazione, pertanto, nel rispetto ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari delle ACLI aps è riconosciuta ed affiliata alle ACLI aps medesime e ricompresa tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali sono state riconosciute dal Ministero dell'Interno con apposito decreto 8 agosto 1947 n. 17530L.
- 1.6. In relazione all'utilizzo del nome, loghi e marchi delle ACLI aps l'Associazione accetta espressamente ed integralmente l'apposito Regolamento emanato dai competenti Organi delle ACLI aps impegnandosi al suo pieno rispetto.
- 1.7. L'Associazione come regolamentata nel presente Statuto si ispira ai principi desunti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 2 – SEDE

- 2.1. L'Associazione ha sede in Nonantola.
- 2.2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.
- 2.3. È data facoltà alla Presidenza di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci.
- 2.4. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

Art. 3 - SCOPI E FINALITÀ

- 3.1. L'associazione, unitamente alle ACLI aps, di cui condivide espressamente gli scopi e le

finalità assistenziali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, fonda sul Messaggio Evangelico e sull'insegnamento della Chiesa la propria azione per la promozione dei lavoratori e opera per una società in cui sia assicurata, secondo democrazia e giustizia, lo sviluppo integrale di ogni persona.

- 3.2. Nella realizzazione dei suoi compiti l'Associazione si impegna a caratterizzare la vita associativa come esperienza comunitaria, ad attuare le vigenti norme statutarie e regolamentari, ad organizzare attività di formazione, di vita cristiana, di azione sociale sui problemi della realtà locale ed a partecipare alle iniziative indicate come prioritarie dal Consiglio provinciale e dalla Presidenza di zona delle ACLI se istituita.
- 3.3. Nel rispetto dei principi fondamentali sopra indicati l'Associazione, in particolare, persegue gli scopi e le finalità di promuovere e gestire come espressione di partecipazione, solidarietà, impegno civico, volontariato e pluralismo iniziative ed attività culturali, ricreative, assistenziali, formative, motorie sportive e turistiche.
- 3.4. In tale ottica l'Associazione rivolge particolare attenzione ai momenti aggregativi e ricreativi dei propri soci in un'ottica di valorizzazione dei comportamenti attivi dei soci medesimi, anche al fine di determinare le condizioni di una più ampia ed estesa azione culturale di interesse sociale volta a coinvolgere il più alto numero di persone nella realizzazione degli scopi e delle finalità proprie delle ACLI aps.
- 3.5. Sperimentare pratiche di "accoglienza e integrazione" non solo nei confronti degli immigrati, dei richiedenti asilo e dei rifugiati, ma anche delle persone che attraversano un periodo di fragilità e vulnerabilità, italiane o straniere che siano.
- 3.6. Promuovere incontri di approfondimento sulle condizioni dei viaggi e dei paesi delle persone costrette a lasciare la propria casa, sulle dinamiche e i conflitti che si generano nell'incontro tra chi scappa e chi accoglie, sulla cultura, la religione, le abitudini delle persone di origine straniera ed anche sui temi delle nuove povertà, delle politiche di welfare, delle teorie e delle pratiche del lavoro sociale, del lavoro di comunità; perlustrare nuove modalità di collaborazione tra le istituzioni e il territorio.
- 3.7. Partecipare a tavoli di lavoro con le organizzazioni, pubbliche e del privato sociale, che si occupano dell'accoglienza.
- 3.8. Sperimentare nuove forme di accoglienza e integrazione rivolte sia ai cosiddetti "profughi", sia alle persone in condizione di fragilità, italiani e stranieri, che vivono nel nostro territorio.
- 3.9. Coinvolgere enti e istituzioni, associazioni di categoria, sindacati, aziende, artigiani, il tessuto produttivo nonantolano e tutti quei soggetti fondamentali a un buon processo di reale integrazione.

Art. 4 – ATTIVITÀ

- 4.1. L'Associazione può svolgere tutte le attività propedeutiche e necessarie per il perseguimento ed il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3 che precede.
- 4.2. In particolare, l'Associazione persegue le finalità assistenziali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo, in via principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.:
 - a) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (r),
 - b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (i),
 - c) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (w).
- 4.3. L'Associazione, in osservanza del principio di cui precedente 4.1, fermo quanto stabilito nel

successivo 4.2, può svolgere attività diverse di cui all' art. 6 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. L'individuazione ed attuazione delle attività diverse è rimessa alla competenza della Presidenza.

- 4.4. Per quanto sopra, l'Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie ed avvalersi se del caso di strutture pubbliche o con queste convenzionate e, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune, sia nell'ambito delle attività di interesse generale individuate al precedente 4.2, sia nell'ambito delle attività diverse, strumentali e secondarie alle attività di interesse generale, di cui al precedente art. 4.3.
- 4.5. L'Associazione, su iniziativa della Presidenza, può - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - nell'osservanza ed alle condizioni stabilite dalle normative vigenti:
- a. somministrare alimenti e bevande ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia e organizzare viaggi e soggiorni turistici;
 - b. organizzare attività formative e motorio - sportive;
 - c. effettuare raccolte pubbliche di fondi;
 - d. esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi),
 - e. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (q),
 - f. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (d),

Art. 5 – VOLONTARIATO

- 5.1. Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 4 l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci e degli iscritti agli enti associati o aderenti alla Rete associativa delle ACLI aps.
- 5.2. L'Associazione accoglie l'impegno volontario anche dei terzi non soci che intendano contribuire, mediante azioni concrete, al perseguimento delle finalità sociali.
- 5.3. In caso di necessità, l'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati, alle condizioni e nei limiti stabiliti, dall'art. 36 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i..
- 5.4. Il volontario che presta la sua preziosa opera presso l'Associazione ha diritto al rimborso delle spese sostenute per svolgere la sua attività, nelle misure e con le modalità stabilite dall'art. 17 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. A tal scopo, l'Associazione, attraverso un Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, provvede a stabilire i limiti massimi e le condizioni del rimborso spese analitico. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i..
- Il volontario non può essere retribuito, né può svolgere prestazioni lavorative retribuite presso l'Associazione ove opera quale volontario.
- 5.5. Il volontario che presta la sua opera in modalità non occasionali è iscritto presso il registro dei volontari istituito, a tal scopo, presso l'Associazione.
- 5.6. Il volontario ha diritto a che siano attivate, in suo favore, le forme di assicurazione obbligatoria previste dall'art. 18, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i..

Art. 6 - SOCI

- 6.1. Possono aderire ed iscriversi alla Associazione tutti i lavoratori e cittadini, uomini e donne di ogni nazionalità, che si riconoscano nel Movimento Aclista ed accettino le regole dettate dal presente Statuto, dallo Statuto delle ACLI aps e dai relativi Regolamenti approvati dagli Organi competenti. L'Associazione garantisce pari opportunità tra uomo e donna, il rispetto dei principi di democraticità e uguaglianza tra gli associati, l'elettività delle cariche sociali e la tutela dei diritti inviolabili della persona.
- 6.2. Possono assumere la qualità di socio, se previsto dallo Statuto e dai Regolamenti delle ACLI aps e comunque nei limiti e con le modalità sancite da tale previsione, associazioni di promozione sociale iscritte nei Registri di cui all'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. Possono altresì assumere la qualità di socio, sempreché tale facoltà sia contemplata dallo Statuto e dai Regolamenti delle ACLI aps e comunque nei limiti e con le modalità sancite da tale previsione, altre associazioni del Terzo Settore o associazioni senza scopo di lucro, purché tali associazioni non superino il cinquanta per cento delle associazioni di promozione sociale che rivestono la qualifica di soci.
- 6.3. Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.
- 6.4. La quota o contributo associativo è di carattere annuale, non è trasmissibile né rivalutabile. La partecipazione sociale non è, in ogni caso, collegata alla titolarità di quote di natura patrimoniale.

Art. 7 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

- 7.1 I soci hanno il diritto:
- di eleggere gli Organi sociali dell'Associazione, e di essere eletti negli stessi se maggiorenni;
 - di essere eletti alle cariche sociali ai vari livelli associativi presso le ACLI aps, purché la data dell'iscrizione preceda di almeno tre mesi il giorno dell'elezione;
 - di intervenire all'assemblea dei soci con diritto di voto, ivi incluse le votazioni nelle deliberazioni di approvazione del bilancio o del rendiconto per cassa e di approvazione e delle modificazioni dello statuto e di eventuali regolamenti interni;
 - di esaminare i libri sociali dell'Associazione, secondo le modalità stabilite nel successivo art. 15;
 - di esaminare i libri sociali delle Strutture ACLI ai vari livelli, attraverso le forme di rappresentanza e delega stabilite nello Statuto della Struttura nazionale delle ACLI aps, nonché secondo le modalità operative definite negli Statuti dei vari livelli associativi interessati;
 - di partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, nonché di frequentare i locali e le strutture dell'Associazione medesima;
 - di usufruire dei servizi associativi organizzati dalle ACLI aps.
- 7.2. I soci sono tenuti:
- all'osservanza del presente Statuto, delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali, dell'eventuale Regolamento interno, nonché dei vigenti Statuto e Regolamenti delle ACLI aps a cui l'Associazione è affiliata;
 - a sostenere gli scopi e le finalità indicate nell'art. 3 che precede nonché a partecipare attivamente alla vita associativa, così come a sostenere le finalità indicate negli articoli 1, 2 e 3 dello Statuto nazionale e dal Patto Associativo con la Rete ACLI;
 - al pagamento nei termini della quota o contributo associativo annuale.
- 7.3. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
- 7.4. E' espressamente consentita la fruizione e la partecipazione alle attività, alle strutture ed ai servizi dell'Associazione da parte dei soci di altre Associazioni facenti parte o affiliate alle

ACLI aps purch  in possesso di regolare tessera ACLI aps.

- 7.5. Anche ai sensi dell'art. 18 del presente Statuto, atteso che l'iscrizione alla presente Associazione comporta l'iscrizione alle ACLI aps, i soci hanno altres  i diritti ed i doveri stabiliti dai vigenti Statuto e Regolamenti delle ACLI aps.

Art. 8 – AMMISSIONE DEL SOCIO

- 8.1. L'ammissione degli Associati non soggiace a forme di limitazione in relazione alle condizioni economiche dell'aspirante socio, n    vulnerata da altre forme di condizionamento che possano assumere carattere discriminatorio. L'Associazione pu  disporre, in ogni caso, la non ammissione di associandi che abbiano professato, in parola o in atti, principi contrari a quelli propri sottesi all'azione sociale, solidaristica, civica e di utilit  sociale delle ACLI aps.
- 8.2. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla Presidenza dell'Associazione secondo le modalit  da essa stabilite, in coerenza con le disposizioni operative fornite dagli Organi della Struttura nazionale ACLI aps, indicando le motivazioni dell'adesione e le disponibilit  di impegno.
- 8.3. La domanda di ammissione deve inoltre contenere l'impegno del socio ad osservare le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione e ad attenersi al presente Statuto all'eventuale Regolamento Interno nonch  allo Statuto ed ai Regolamenti delle ACLI aps.
- 8.4. La domanda   sottoposta al vaglio della Presidenza dell'Associazione, che delibera circa l'ammissione o il rigetto della stessa, con formula motivata. In considerazione delle finalit  e della tipologia di associazione, la Presidenza pu  delegare il legale rappresentante pro-tempore dell'Associazione o altro componente l'Organismo esecutivo, a decidere sull'ammissione o sul rigetto della domanda, verificati i requisiti richiesti e la presenza o meno di ulteriori motivi ostativi. La decisione del delegato   soggetta a ratifica della Presidenza entro 10 giorni trascorsi i quali si intende comunque definitivamente accettata, con effetti *ex tunc*, ossia dal momento in cui   stata accettata dal delegato. L'esito negativo della determinazione o della ratifica   comunicato per iscritto all'associando entro il termine di 10 giorni con le relative motivazioni. L'eventuale quota associativa versata deve essere tempestivamente restituita. La decisione   inappellabile.
- Il rinnovo dell'iscrizione avviene attraverso il versamento della quota associativa annuale, a meno che i competenti Organi abbiano assunto provvedimenti di sospensione o di espulsione.
- 8.5. I minori di anni 18 possono assumere il titolo di socio solo previo consenso scritto dei genitori o di chi esercita la potest  genitoriale. L'elettorato attivo degli associati minorenni   esercitato, disgiuntamente, da chi   investito della potest  genitoriale. Gli esercenti la potest  genitoriale sono investiti, congiuntamente, del dovere di vigilare sull'osservanza dei doveri di associato ACLI che incombono, ai sensi del presente Statuto e dei regolamenti interni, nonch  dello Statuto e dei Regolamenti delle ACLI aps, sul socio minorenne.

Art. - 9 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

- 9.1. La qualifica di socio si perde per mancato versamento della quota o contributo associativo annuale, per espulsione (considerata Misura Disciplinare), per recesso, per scioglimento dell'associazione, nonch  per causa di morte.
- 9.2. Ulteriori specifiche Misure Disciplinari nonch  la possibilit  del socio soggetto a Misura Disciplinare di ricorrere agli appositi Organismi di garanzia, sono previste e regolamentate dal vigente Statuto delle ACLI aps qui richiamato ai sensi dell'art. 18 del presente Statuto.
- 9.3. La perdita della qualifica di socio comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione, nonch  dagli Organi delle Strutture della Rete

Associativa ACLI aps a qualsiasi livello compresi eventuali incarichi presso gli Organi delle Strutture dei Servizi e delle Imprese a finalità sociale promossi dalle ACLI aps.

- 9.4. Ferme restando le previsioni dello Statuto delle ACLI aps, la misura Disciplinare nei confronti di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta della Presidenza, nei confronti del socio che:
- a. non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione, alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti ACLI aps a cui l'Associazione è affiliata;
 - b. svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
 - c. in qualunque modo arrechi danni, anche morali, all'Associazione.
- 9.5. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.
- 9.6. In caso di recesso o espulsione il socio deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività del recesso o esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli altri associati e dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione. Fermi restando gli obblighi di cui al presente Statuto, non sono previsti oneri di carattere economico a carico dell'Associato in caso di recesso.
- 9.7. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- 10.1 Sono Organi dell'Associazione:
- L'Assemblea dei soci;
 - La Presidenza;
 - Il Presidente;
 - L'Organismo di controllo alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 30 d.lgs. 117/2017;
 - Il Revisore legale dei conti alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 31 del d.lgs. 117/2017.

Art. 11 – ASSEMBLEA DEI SOCI

- 11.1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, di cui regola l'attività. E' composta da tutti i soci dell'associazione ed è retta dal principio del voto singolo. Alla categoria di soci di cui al precedente articolo 6.2 possono tuttavia essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti, se previsto dallo Statuto e dai Regolamenti delle ACLI aps e comunque nei limiti e con le modalità sancite da tale previsione.
- 11.2. Partecipano all'Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non siano sottoposti a Misure Disciplinari impeditive dell'esercizio del voto. Partecipa, altresì, senza diritto di voto, un rappresentante della Presidenza provinciale e uno della Presidenza zonale, ove sia costituita. Alla riunione è invitato a partecipare l'Organo di controllo, ove istituito.
- Se previsto dallo Statuto delle ACLI aps e comunque nei limiti e con le modalità sancite da tale previsione, ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato, mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Se l'Associazione registra un numero di soci annui non inferiore a cinquecento, ciascun associato può rappresentare sino a cinque associati. Si applicano il quarto ed il quinto comma dell'art. 2372 codice civile.
- La partecipazione alle Assemblee può avvenire in presenza o attraverso strumenti di

telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità del partecipante.

Se previsto dallo Statuto e dai Regolamenti delle ACLI aps e comunque nei limiti e con le modalità sancite da tale previsione, l'Associazione, ove registri un numero di soci annui non inferiore a cinquecento, può disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, attraverso regolamenti interni attuativi della presente disposizione, anche rispetto a specifiche materie, ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più unità locali e/o territoriali. A tali Assemblee si applica l'articolo 2540 del codice civile, commi terzo, quarto e quinto.

11.3. L'Assemblea è competente a deliberare su:

- a. l'elezione della Presidenza ogni quattro anni;
- b. la nomina ogni quattro anni dei componenti dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione legale dei conti ove ricorrano le condizioni di legge stabilite, rispettivamente, all'articolo 30 e all'articolo 31 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.;
- c. gli indirizzi dell'azione della Presidenza e la verifica del relativo operato;
- d. l'approvazione annuale del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa;
- e. l'approvazione annuale del bilancio sociale, se ricorrono le condizioni di legge per la sua redazione;
- f. le modificazioni dello statuto e dei regolamenti attuativi dello statuto;
- g. l'azione di responsabilità civile nei confronti dei componenti gli Organi amministrativi e di controllo;
- h. lo scioglimento volontario, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i. approva il regolamento dei lavori assembleari, se redatto, ed i regolamenti interni;
- j. ogni altro oggetto attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

Anche in deroga a quanto diversamente previsto nel presente Statuto, in caso di convocazione del Congresso provinciale l'Assemblea dei soci elegge i delegati secondo l'apposito regolamento approvato dal Consiglio nazionale delle ACLI aps e specificato dal Consiglio regionale e da quello provinciale.

Se l'Associazione registra un numero di associati superiore a cinquecento, l'Assemblea può deliberare di delegare alla Presidenza la stesura del Regolamento assembleare o di definire maggioranze diverse per la delibera in materia di azione di responsabilità.

11.4. L'Assemblea dei soci è valida, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Viene espressamente convenuto, tuttavia, che per le modifiche statutarie in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita se è presente almeno un terzo dei soci.

Le delibere delle assemblee legittimamente costituite sono valide se prese a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto, salvo quanto eventualmente stabilito, per specifiche materie, nello Statuto delle ACLI aps.

11.5. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa. L'Assemblea deve essere altresì convocata, in via straordinaria, quando:

- la Presidenza ne ravvisi la necessità;
- ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati;
- sia richiesto dalla Presidenza provinciale o da quella regionale d'intesa con la Presidenza zonale dove questa è costituita

La convocazione dell'Assemblea deve:

- a) avere luogo almeno dieci giorni prima dello svolgimento della riunione;
- b) essere affissa presso la sede, comunicata alla Presidenza provinciale e agli Organi zonali delle ACLI, ove costituiti;
- c) indicare: la data e il luogo della riunione; l'ora della prima e della seconda convocazione, distanziate di almeno un'ora; gli argomenti all'ordine del giorno e il programma dei lavori.

- 11.6. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e deve essere sottoscritto dal Presidente il quale presiede la riunione. I verbali sono raccolti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui al successivo art. 15.7. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dell'Assemblea, e di trarne copia a sue spese.
- 11.7. I regolamenti disciplinano la presentazione di proposte e ordini del giorno in assemblea, nonché le modalità ed i *quorum* per l'eventuale approvazione.
- 11.8. I regolamenti disciplinano l'organizzazione dei lavori, i ruoli e le modalità di svolgimento dell'Assemblea convocata per l'elezione della Presidenza.

Art. 12 – PRESIDENZA

- 12.1. La Presidenza è l'organo esecutivo ed amministrativo ed è composta da un minimo di 3 sino a un massimo di 11 componenti.
- 12.2. L'Assemblea dei soci, su proposta del Presidente dell'Assemblea, determina il numero di componenti la Presidenza e procede alla loro elezione.
- 12.3. La durata in carica dei componenti dell'organo è stabilita in quattro anni.
- 12.4. La Presidenza è composta:
- a. con diritto di voto, dai soci eletti dall'Assemblea;
 - b. senza diritto di voto, se non già eletti dall'Assemblea, dai Responsabili dei Soggetti Sociali e delle Associazioni Specifiche e Professionali e delle iniziative specifiche costituite all'interno dell'Associazione.

Con Regolamento interno possono essere stabiliti specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza degli amministratori, conformi alle disposizioni che siano definite dalle ACLI aps in base allo Statuto ed ai Regolamenti di cui al successivo art. 18.

In presenza di soci aps, questi possono essere eletti amministratori in quota non maggioritaria. In presenza di soci associativi diversi dalle aps, questi possono essere eletti amministratori in misura non superiore al cinquanta per cento degli amministratori espressione dei soci aps.

La Presidenza è convocata in via ordinaria e di norma almeno una volta al mese. In via straordinaria, entro una settimana dal ricevimento della richiesta scritta da parte:

- di almeno un terzo dei suoi componenti;
- della Presidenza provinciale, d'intesa con quella zonale, se costituita o per iniziativa della stessa Presidenza zonale.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento grave del Presidente, la Presidenza è convocata dal Vicepresidente vicario e in caso d'inerzia dalla Presidenza provinciale con all'ordine del giorno l'elezione del nuovo Presidente.

Tra le varie attribuzioni, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, spetta alla Presidenza:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, non già devoluti alla competenza dell'Assemblea in base alle disposizioni del presente Statuto;
 - b) redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione, ove non sia tenuto alla presentazione del bilancio consuntivo nelle forme documentali di: stato patrimoniale, conto gestionale, relazione di missione;
 - c) redigere e presentare all'Assemblea il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa per ogni anno sociale;
 - d) attribuire gli incarichi per la realizzazione del programma di attività;
 - e) svolgere ogni ulteriore attività demandata alla sua competenza dai Regolamenti approvati dal Consiglio nazionale delle ACLI aps.
- 12.5. Le riunioni della Presidenza sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le relative delibere si considerano validamente assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.

- 12.6. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito; è prevista la possibilità di riconoscere il rimborso delle spese effettivamente sostenute in relazione alla carica ricoperta, secondo quanto stabilito dal precedente art. 5.4 e ove ne ricorrano i presupposti.
- 12.7. I verbali delle sedute della Presidenza devono essere conservati e raccolti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni della Presidenza di cui al successivo art. 15.7. e sono messi a disposizione dei soci che vogliano prenderne visione.
- 12.8. Possono essere candidati all'elezione nella Presidenza tutti i soci dell'Associazione che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano associati da almeno tre mesi.
- 12.9. I regolamenti disciplinano le modalità di svolgimento dell'elezione dei componenti la Presidenza e le modalità di convocazione della neoeletta Presidenza.
- 12.10. I componenti della Presidenza assenti ingiustificatamente a tre sue riunioni consecutive sono dichiarati decaduti dalla stessa Presidenza.
- 12.11. Qualora un componente la Presidenza intenda rassegnare le dimissioni deve comunicarlo al Presidente specificandone i motivi. La cessazione dalla carica in corso di mandato, per qualunque motivo, impone al Presidente di convocare entro quindici giorni la Presidenza che deciderà circa la convocazione di apposita Assemblea per l'elezione del nuovo componente o di rimandare l'adempimento alla prima riunione utile dell'Assemblea. Qualora venga a mancare, per dimissioni o altri motivi, la maggioranza dei componenti originariamente eletti dall'Assemblea, decade l'intero Organo e il Presidente. Il Presidente uscente convoca entro 20 giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione della nuova Presidenza.
- 12.12. Per iniziativa di almeno un quarto dei soci dell'Associazione può essere presentata una mozione di sfiducia nei confronti della Presidenza a condizione che:
- a. siano specificate le motivazioni e la proposta delle linee di programma che si intendono realizzare;
 - b. sia accompagnata dalla presentazione di una lista di candidati all'elezione della nuova Presidenza;
 - c. copia della mozione sia trasmessa alla Presidenza provinciale delle ACLI prima dello svolgimento dell'Assemblea.
- 12.13. I regolamenti disciplinano la convocazione e lo svolgimento dell'Assemblea per la discussione ed il voto della mozione di sfiducia.

Art. 13 – PRESIDENTE

- 13.1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Firma gli atti amministrativi ed ha la rappresentanza generale dell'Associazione. Eventuali limiti al potere di rappresentanza, deliberati in Assemblea, devono essere iscritti presso il registro di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., rimanendo in caso contrario inopponibili ai terzi, a meno che sia dimostrato che essi ne avevano conoscenza.
- 13.2. Il Presidente viene eletto dalla Presidenza con il voto favorevole della maggioranza dei componenti con diritto di voto. I regolamenti disciplinano le modalità di elezione del Presidente.
- 13.3. Sul Presidente incombe l'obbligo di convocare la Presidenza in tutti i casi stabiliti dal presente Statuto, ne stabilisce l'ordine del giorno, ne presiede le riunioni, salvo quanto diversamente disposto dall'art. 12.4.
- Il Presidente:
- a. partecipa all'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base;
 - b. può delegare stabilmente o di volta in volta proprie competenze al Vicepresidente o ad altri componenti la Presidenza;
 - c. sottopone alla Presidenza la proposta di specifici incarichi da attribuire ai componenti;
 - d. ricopre ogni ulteriore funzione a suo carico individuata dallo Statuto e dai Regolamenti di cui al successivo art. 18.

- 13.4 La Presidenza può eleggere uno o più Vicepresidenti ed un Responsabile dell'Amministrazione. In caso di elezione di più Vicepresidenti, deve essere indicato il Vicepresidente vicario. I regolamenti disciplinano le modalità di elezione del/dei Vicepresidente/i.
- 13.5 Per iniziativa di un terzo dei componenti della Presidenza con diritto di voto, può essere presentata una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente a condizione che:
- a. siano citate chiaramente le motivazioni e la proposta delle linee di programma che si intendono realizzare;
 - b. sia indicato il nome del candidato Presidente;
 - c. copia della mozione sia trasmessa alla Presidenza provinciale prima dello svolgimento dell'Assemblea.
- I regolamenti disciplinano la convocazione e lo svolgimento dell'Assemblea per la discussione ed il voto della mozione di sfiducia.
- 13.6 Il responsabile dell'amministrazione, ove eletto:
- a. firma, congiuntamente al Presidente, gli atti amministrativi inerenti la struttura;
 - b. cura la gestione della contabilità e predispone quanto richiesto dall'Organo di controllo quando istituito;
 - c. predispone ed illustra alla Presidenza il bilancio preventivo ove previsto, e il bilancio di esercizio annuale o il rendiconto per cassa.
- 13.7 Il Presidente e il responsabile dell'amministrazione, entro trenta giorni dalla conclusione del loro mandato, per qualsiasi causa, sono tenuti a dare le consegne documentali, finanziarie e patrimoniali ai nuovi dirigenti. I regolamenti stabiliscono la disciplina delle consegne.

Art. 14 - RISORSE ECONOMICHE

- 14.1. L'associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dalla Presidenza e ratificata dall'Assemblea;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
 - d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati, ai loro familiari e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
- Le indicate risorse finanziano lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi del precedente art. 4.2 e, ove la normativa lo consenta e nei limiti stabiliti da questa e dalle norme del presente statuto, le attività diverse di cui al precedente art. 4.3.
- 14.2. L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione relativa alle attività svolte e alle risorse acquisite, con l'indicazione dei soggetti eroganti, per le risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei

fini statutarie, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art. 15 - BILANCIO DI ESERCIZIO E LIBRI SOCIALI

- 15.1. L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.
- 15.2. Il bilancio di esercizio viene predisposto dalla Presidenza formato dallo Stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale che indica i proventi e gli oneri dell'Associazione e dalla Relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nella Relazione di missione sono altresì documentate, sempre a cura della Presidenza, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al precedente art. 4.3.
- 15.3. Se l'Associazione ha ricavi, rendite, proventi o entrate annuali inferiori a 220.000,00 euro, la Presidenza può predisporre, in luogo del bilancio di cui al precedente art. 15.2, il rendiconto per cassa. In tal caso la documentazione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al precedente art. 4.3, dovrà essere annotata in calce a tale rendiconto.
- 15.4. Il bilancio o il rendiconto per cassa devono essere depositati presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni associato. Devono essere successivamente depositati presso il Registro di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., in osservanza dei termini di legge.
- 15.5. L'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.
- 15.6. Al ricorrere dei requisiti dimensionali prescritti dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i, la Presidenza predispone il bilancio sociale secondo le modalità e le forme stabilite nella richiamata disposizione, lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea e provvede al suo deposito presso il Registro di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i e alla pubblicazione sul proprio sito internet.
- 15.7. Secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 117/2017, l'Associazione istituisce e aggiorna i libri sociali, ossia:
 1. il libro dei soci;
 2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
 3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Presidenza;
 4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 117/2017, se istituito;
 5. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione legale dei conti di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 117/2017, ove istituito, e se l'obbligo di tenuta sia previsto dalle vigenti disposizioni in materia di revisione legale dei conti.

I libri sociali sopra elencati possono essere tenuti, per ciascun esercizio amministrativo, senza formalità e in modalità libera, anche elettronica o telematica, purché, in ogni tempo, siano da essi estraibili:

- a. per il libro soci: i dati relativi alla posizione dei soci, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di *privacy*;
- b. per i libri dal n. 2) al n. 5): i verbali ivi trascritti e gli eventuali allegati.

I soci dell'Associazione hanno diritto ad esaminare i libri sociali formulando richiesta scritta alla Presidenza, che comunica le modalità operative all'interessato entro i successivi trenta giorni, sentito l'Organo di controllo o di Revisione, se la richiesta riguarda i libri tenuti a loro cura. I libri sono messi a disposizione del solo istante. L'istante può estrarre copia, a sue spese, del libro di cui al precedente punto 2). L'istante può estrarre copia, a sue spese, altresì degli altri libri sociali.

- 15.8. Ai soci ACLI sono garantiti i diritti di esame dei libri sociali dei livelli territoriali successivi delle ACLI attraverso il meccanismo della rappresentanza e delle delega, secondo quanto disposto nei rispettivi statuti degli indicati livelli: provinciale, regionale, nazionale.
- 15.9. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art 16 – ORGANO DI CONTROLLO E ORGANO DI REVISIONE

- 16.1. Se per due esercizi consecutivi sono superati due dei tre limiti dimensionali di cui all'art. 30, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., l'Associazione deve nominare un Organo di controllo, anche monocratico, che svolga le funzioni di cui ai commi 6, 7, e 8 dello stesso articolo 30.
- 16.2. I componenti dell'Organo di controllo sono dotati dei requisiti professionali richiesti dall'art. 30, comma 5, d.lgs. 117 cit..
- 16.3. L'Organo di controllo svolge anche la revisione legale dei conti dell'Associazione, al superamento, da parte di questa, dei limiti dimensionali di cui all'art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., sempreché i suoi componenti siano dotati dei requisiti professionali a tal fine richiesti dalla normativa, e ove l'Assemblea non abbia diversamente deliberato, attraverso la nomina di distinto Organo.

Art. 17 – SCIOGLIMENTO

- 17.1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.
- 17.2. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
- 17.3. È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione di promozione sociale con finalità analoghe, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 - NORME FINALI

- 18.1. Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dal presente Statuto si rinvia, in via successiva e gradata, alle disposizioni dei vigenti Statuto e Regolamenti delle ACLI aps da considerare, a tutti gli effetti normativi, quali parti integranti e sostanziali del presente Statuto; alle disposizioni specifiche in materia di associazioni di promozione sociale e di associazioni assistenziali; alle disposizioni di cui al libro I del Codice civile in materia di enti associativi.

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPMO UT MODENA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 6025
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 25/09/2020 REGISTRATO IL 26/10/2020
NUMERO ELENCO ATTI 3006025

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: LCNSFN71D50F257D LUCENTI STEFANIA
ID. TELEMATICO: TGU20L006025000AA

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 94196520368

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1